

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 21 marzo – 6 aprile 2023

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
<p>C-713/22</p> <p>ITALIA</p> <p>(Corte di Cassazione)</p> <p>(Scad. 04-04-2023)</p> <p>Avv. P. Gentili</p> <p>Avv. G. Di Leo</p> <p>CT 4124/23</p>	<p>Ambiente</p> <p>Società di capitali - Progetto di scissione - Responsabilità solidale delle società beneficiarie ex art. 2506 bis, comma 3 c.c. - Elementi del passivo con destinazione non desumibile dal progetto - Responsabilità per danno ambientale - Conseguenze dannose non determinabili al momento della scissione e verificatesi dopo la stessa - Inclusione tra gli elementi del passivo</p> <p>Interpretazione dell'art. 3 della VI Direttiva 82/8912/CEE del Consiglio -basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni</p> <p><i>Dubbio se il diritto euro-unionale osti alla interpretazione di una norma nazionale che intenda la responsabilità solidale della beneficiaria riferibile, quale "elemento del passivo" non attribuito dal progetto, oltre alle passività di natura già determinata, anche a quelle identificabili nelle conseguenze dannose, prodottesesi dopo la scissione, di condotte (commissive o omissive) venute in essere prima della scissione stessa o delle condotte successive che ne siano sviluppo, aventi natura di illecito permanente, generative di un danno ambientale, i cui effetti, al momento della scissione, non siano ancora compiutamente determinabili.</i></p>	<p>MIN. AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>PCM- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p>

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	OGGETTO	AMM.
<p>C-708/22</p> <p>SPAGNA</p> <p>(Scad. 28-03-2023)</p> <p>Avv. M.F. Severi</p> <p>CT 3448/23</p>	<p>Agricoltura</p> <p>Politica agricola comune (PAC) - Aiuti - Creazione artificiale di condizioni per l'ottenimento di aiuti - Attività agricola - Prato permanente - Produzione - Pascolo con animali della propria azienda - Mantenimento delle superfici agricole</p> <p>Interpretazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (articoli 4 e 32, paragrafo 2) e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (articolo 60).</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE, con riferimento al regime di pagamento unico per gli aiuti diretti previsti in ambito PAC, al fine di evitare la creazione di condizioni artificiali preveda nella concessione dei prati permanenti di proprietà pubblica utilizzati in comune, che ai fini della corresponsione dell'aiuto l'attività di pascolo sia consentita solo se viene svolta con animali della azienda del richiedente l'aiuto e non di terzi.</i></p>	<p>MIN. AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p>
<p>C-714/22</p> <p>BULGARIA</p> <p>(Scad. 04-04-2023)</p> <p>Avv. M.T. Lubrano Lobianco</p> <p>CT 4079/23</p>	<p>Tutela dei consumatori</p> <p>Contratti di credito al consumo - Servizi accessori su base volontaria - Possibilità di considerarli come parte del «costo totale del credito» rilevante ai fini della determinazione del tasso annuo effettivo globale</p> <p>Interpretazione della Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in particolare, articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 e della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p>

	<p><i>Dubbio se i corrispettivi concordati per i «servizi accessori» acquistati su base volontaria rappresentino dei costi che in base al diritto UE devono essere ricompresi nel tasso annuo effettivo globale;</i></p> <p><i>dubbio se l'errata indicazione del TAEG in un contratto di credito al consumo debba essere equiparata alla sua mancata indicazione e il giudice nazionale deve applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la mancata indicazione di detto tasso in un contratto di credito al consumo;</i></p> <p><i>dubbio se i corrispettivi per i «servizi accessori» afferiscano all'oggetto principale di un distinto contratto collegato al contratto di credito e, per questo motivo, siano sottratti alla valutazione di abusività;</i></p> <p><i>dubbio se la clausola che prevede i corrispettivi per i servizi accessori debba considerarsi abusiva, nella misura in cui ne impone al cliente il versamento a prescindere dalla fruizione del servizio offerto;</i></p> <p><i>dubbio se il diritto dell'UE osti ad una normativa nazionale che grava il consumatore di parte delle spese processuali in caso di accoglimento parziale della domanda sulla non debenza di importi previsti da una clausola riconosciuta abusiva, ovvero quando l'esercizio del diritto del consumatore in relazione alla quantificazione del credito è praticamente impossibile o eccessivamente difficile ovvero ogniqualvolta vi sia una clausola abusiva che non incide sull'ammontare del credito vantato dal creditore o non è direttamente collegata all'oggetto del procedimento.</i></p>	
<p>C-717/22 BULGARIA</p> <p>(Scad. 28-03-2023)</p> <p>Avv. A. Collabolletta CT 3445/23</p>	<p align="center">Fiscalità e dogane</p> <p>Codice doganale - Sanzioni amministrative in caso di violazione della normativa doganale - Previsione a titolo di sanzione amministrativa aggiuntiva, della confisca (espropriazione a favore dello Stato) dell'oggetto della violazione - Ammissibilità della confisca nei casi in cui il bene patrimoniale confiscato appartenga a un terzo diverso dal trasgressore</p> <p>Interpretazione Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 17 e 49, del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il</p>	<p align="center">MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p align="center">MIN. GIUSTIZIA</p> <p align="center">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p align="center">MIN. INFRASTR. E TRASPORTI</p>

	<p>codice doganale dell'Unione, articolo 42, paragrafi da 1 a 3, della Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, articolo 2, della Decisione quadro 2005/212/GAI, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, articoli 1 e 2 e infine della Sentenza CGUE C-393/19.</p> <p><i>Dubbio se le norme unionali consentano che la confisca sia prevista quale sanzione amministrativa per le violazioni della disciplina doganale, se la stessa possa essere comminata laddove i beni che ne sono oggetto appartengano ad un terzo, se la medesima sanzione possa essere inflitta nei casi di trasgressioni non intenzionali e se possa essere disposta da un'autorità amministrativa anziché da un organo giurisdizionale.</i></p>	
<p>C-719/22</p> <p>BELGIO</p> <p>(Scad. 04-04-2023)</p> <p>Avv. A. Collabolletta</p> <p>CT 4078/23</p>	<p style="text-align: center;">Fiscalità e dogane</p> <p>Dazi antidumping - Assoggettamento della importazione di accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale e originari della Repubblica popolare cinese</p> <p>Validità del regolamento (UE) nn. 1071/2012 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia; segnatamente, considerando 16 e 28 e articolo 1, paragrafo 1 e validità del regolamento (UE) 430/2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia; segnatamente considerando 13 e articolo 1, paragrafo in relazione agli articoli 1, 5, 6 e 9 del regolamento di base n. 1225/2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio sulla validità dei citati regolamenti a causa dei seguenti motivi: mancata identificazione degli accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale tanto nella denuncia per l'apertura di un</i></p>	<p style="text-align: center;">MIN. ECONOMIA E FINANZE/AG. DOGANE</p> <p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>

	<p><i>procedimento antidumping quanto nell'avviso di apertura di detto procedimento come il prodotto oggetto di indagine, mancanza di prove con riguardo al dumping, al danno e al nesso causale, mancato svolgimento da parte della Commissione europea di un'inchiesta riguardo al valore normale dei prodotti, al prezzo di esportazione, all'eventuale margine di dumping, all'eventuale danno, alla portata del danno, all'impatto sul danno di altri elementi noti, al nesso causale tra il dumping e il danno e alla necessità di assoggettare a dazi antidumping i prodotti in questione nell'interesse dell'Unione.</i></p>	
<p>C-724/22</p> <p>SPAGNA</p> <p>(Scad. 06-04-2023)</p> <p>Avv. M. Cherubini</p> <p>CT 5824/23</p>	<p style="text-align: center;">Tutela dei consumatori</p> <p>Clausole abusive nei contratti stipulati con il consumatore - Esecuzione di un titolo derivante da un procedimento d'ingiunzione di pagamento nel cui contesto è stato effettuato un controllo di abusività delle clausole di un contratto - Possibilità di eseguire un nuovo controllo d'ufficio delle clausole abusive nell'ambito del procedimento di esecuzione</p> <p>Interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio se sia contraria alla normativa unionale una norma processuale nazionale che precluda un secondo controllo d'ufficio del carattere abusivo delle clausole di un contratto nell'ambito del procedimento di esecuzione di un titolo giudiziale derivante da un procedimento di ingiunzione di pagamento qualora il giudice ritenga che esistano clausole abusive non rilevate o non dichiarate abusive [in] un momento iniziale.</i></p> <p><i>In caso di risposta affermativa se si debba ritenere che rispetta il principio di effettività del diritto dell'Unione Europea il fatto che il giudice possa richiedere al creditore procedente tutta la documentazione necessaria per determinare i titoli contrattuali che compongono l'importo del debito, al fine di effettuare un controllo sul carattere eventualmente abusivo delle clausole.</i></p>	<p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p style="text-align: center;">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>

<p>C-740/22</p> <p>FINLANDIA</p> <p>(Scad. 04-04-2023)</p> <p>Avv. E. De Bonis</p> <p>CT 4083/23</p>	<p style="text-align: center;">Tutela dei dati personali</p> <p>Bilanciamento tra privacy e trasparenza - Accesso funzionale alla difesa in giudizio - Richiesta verbale al Tribunale di informazioni su procedimenti penali a carico di una determinata persona fisica</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se una comunicazione verbale di dati personali integri un trattamento di dati personali;</i></p> <p><i>dubbio se l'accesso del pubblico a documenti ufficiali possa essere conciliato con il diritto alla protezione dei dati personali, con le modalità indicate nell'articolo 86 del RGPD, ove si prevede la possibilità di ottenere dal registro anagrafico presso un tribunale informazioni illimitate sulle sentenze penali o i reati commessi da una determinata persona fisica, qualora si richieda di comunicare al richiedente dette informazioni verbalmente;</i></p> <p><i>dubbio se acquisti rilevanza la circostanza che il richiedente sia una società o una persona fisica.</i></p>	<p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p>
<p>C-753/22</p> <p>GERMANIA</p> <p>(Scad. 06-04-2023)</p> <p>Avv. W. Ferrante</p> <p>CT 5828/23</p>	<p style="text-align: center;">Giustizia e diritti fondamentali</p> <p>Protezione internazionale - Efficacia vincolante del riconoscimento dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro dell'Unione Europea nei confronti di un altro Stato membro</p> <p>Interpretazione della CDFUE, della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, della Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, del Regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati</p>	<p style="text-align: center;">MIN. INTERNO</p> <p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p>

	<p>membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.</p> <p><i>Dubbio se la circostanza che lo status di rifugiato sia già stato riconosciuto da altro Stato membro impedisca ad uno Stato membro di sottoporre a un esame dall'esito aperto la domanda di protezione internazionale che gli è stata presentata e imponga allo stesso di accordare al richiedente lo status di rifugiato senza verificare l'esistenza dei requisiti sostanziali di tale protezione.</i></p>	
<p>C-755/22</p> <p>REP. CECA</p> <p>(Scad. 30-03-2023)</p> <p>Avv. D.G. Pintus</p> <p>CT 3408/23</p>	<p style="text-align: center;">Tutela dei consumatori</p> <p>Contratti di credito ai consumatori - Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore - Sanzioni</p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD), con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 23 che impongono agli Stati membri di presidiare con un adeguato apparato sanzionatorio il rispetto, da parte del prestatore del credito, dell'obbligo di effettuare la valutazione del merito di credito del consumatore.</p> <p><i>Dubbio se la direttiva sia volta a sanzionare il prestatore del credito per l'esame incompleto del merito creditizio del consumatore anche nel caso in cui il consumatore abbia rimborsato per intero il credito non sollevando obiezioni rispetto al contratto durante il periodo di rimborso.</i></p>	<p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">BANCA D'ITALIA</p> <p style="text-align: center;">AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p style="text-align: center;">MIN. ECONOMIA E FINANZE</p>
<p>C-757/22</p> <p>GERMANIA</p> <p>(Scad. 04-04-2023)</p> <p>Avv. E. Feola</p> <p>CT 4086/23</p>	<p style="text-align: center;">Tutela dei dati personali</p> <p>Rappresentanza degli interessati - Piattaforma Internet di Facebook - Messa a disposizione gratuita di giochi sviluppati da terzi fornitori - Violazione «in seguito al trattamento»</p> <p>Interpretazione dell'art. 80.2 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, a norma del quale "Gli Stati membri possono prevedere che un'associazione, indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all'autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti conseguenti,</p>	<p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> <p style="text-align: center;">AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>

qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento”.

Dubbio sull'interpretazione della nozione di violazione «in seguito al trattamento» e, in particolare, sulla possibilità di ritenere sussistente un «trattamento» nel caso della violazione dell'obbligo di informativa che riguardi la fase antecedente al trattamento vero e proprio dei dati personali.